

Sentenza n. 175/2022 pubbl. il 08/07/2022  
RG n. 207/2020



## Corte d'Appello di Ancona

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Reg.Gen. N.207/2020

*Documento in com.jniwrapper.win32.automation.OleContainer*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:

*Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore*

*Dr. Vincenzo Pio BALDI Consigliere*

*Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere*

nella camera di consiglio tenutasi in data 7 Luglio 2022 secondo le modalità previste dall'art. 221 della

legge n. 77/2020 recante “*Modifica all'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020 n.18, convertito, con modificazioni,*

*in legge 24 aprile 2020 N. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale*”, lette le note scritte

depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 25.08.2020, e vertente tra

**l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (appellante) e **AA** (appellato), avente ad

oggetto: appello avverso la sentenza n°67/2020 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice

del lavoro, in data 26.02.2020.

### **CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO.**

Con ricorso depositato in data 25.08.2020, *l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale* ha proposto

appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso con cui *AA*

ha chiesto il riconoscimento del suo diritto all'assegno sociale previsto dall'art. 3, sesto comma,

della legge n°335/95, negato dall'Inps per mancato possesso della cittadinanza italiana (o di paesi U.E.)

e della mancata prova del possesso del requisito della *“permanenza continuativa per almeno 10 anni sul*



**Sentenza n. 175/2022 pubbl. il 08/07/2022**  
**RG n. 207/2020**

*territorio italiano*”, sul rilievo che le numerose assenze risultante dal passaporto interromperebbero la continuità di detta permanenza.

A fondamento del gravame l’Inps, con articolate argomentazioni, ha dedotto che il Tribunale, mal valutando il significato e la portata dei principi che regolano la materia ed omettendo la disamina delle risultanze documentali in atti, avrebbe errato nel reputare sussistente sia il requisito della “*permanenza continuativa per almeno 10 anni sul territorio italiano*”, sia il requisito reddituale e/o dello stato di bisogno.

Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “*dichiarare che l’appellata non ha diritto all’assegno sociale richiesto e per l’effetto respingere in toto la domanda avversaria. Con vittoria di spese e competenze di ambo i gradi di giudizio come per legge*”.

La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all’appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l’infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame.

L’appello non è fondato e va respinto.

**1.- Con riguardo al requisito della permanenza continuativa per almeno 10 anni sul territorio**

**italiano** (che l’Inps ha ritenuto insussistente sul rilievo delle numerose assenze risultanti dal passaporto,

che interromperebbero la continuità della permanenza), è opportuna una preliminare disamina del quadro

normativo di riferimento.

- Ai sensi dell'art.3, comma 6, della L.08.08.1995 n°335, “ai cittadini italiani, residenti in Italia,

*che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è*

*corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta*

*pari, per il 1996, a lire 6.240.000 , denominato "assegno sociale" [...]”.*

- L'art. 80, comma 19, della l. 23 dicembre 2000, n. 388 ha poi previsto che “*Ai sensi dell'articolo*

*41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche*

*che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali*

*sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano*

*titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i*

*cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di*

*soggiorno di durata non inferiore ad un anno”.*

- Il richiamato art. 41 del d.lgs. 286/1998, dal canto suo, prevede che “*gli stranieri titolari della*

*carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i*

*minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai*

*cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di*

*assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti”.*

- L'art.20, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008

n.133, ha poi previsto che *“A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che*



**Sentenza n. 175/2022 pubbl. il 08/07/2022**  
**RG n. 207/2020**

*abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”.*

- L'INPS con propri regolamenti ha infine precisato che l'assegno sociale può essere concesso a condizione che il richiedente risulti residente al momento della richiesta in Italia, requisito che si perfeziona con la dimora effettiva, stabile ed abituale in Italia, e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione, stabilendo, in caso di trasferimento all'estero, che la prestazione debba essere sospesa se il cittadino rimane all'estero per più di 29 giorni, salvo che il soggiorno non sia dovuto a gravi motivi sanitari.

La norma da ultimo citata evidenzia che la finalità perseguita dal legislatore è stata quella di innovare il quadro normativo previgente, riducendo la platea dei beneficiari delle prestazioni assistenziali e limitandola ai soli stranieri che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale. L'art.20, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133 ha dunque modificato i titoli attributivi agli stranieri della legittimazione per la percezione dell'assegno

sociale, restringendo l'equiparazione ai cittadini italiani in favore dei soli stranieri che soggiornino continuativamente e legalmente nel territorio nazionale da almeno dieci anni.

Trattasi di un requisito, necessario ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno sociale, che è stato

introdotto con l'evidente fine di evitare che, in presenza delle condizioni reddituali richieste, cittadini

stranieri immigrati in Italia potessero usufruire della prestazione assistenziale in oggetto sulla base della

mera iscrizione anagrafica.

Nella fattispecie, l'INPS contesta il diritto all'assegno sociale riconosciuto dalla sentenza impugnata a

*AA*, in quanto, quale cittadina di nazionalità macedone, quest'ultima (pacificamente in

possesso della *Carta di Soggiorno* a tempo indeterminato e della residenza anagrafica nel *Comune di*

*Osimo*) non sarebbe in possesso dell'ulteriore requisito introdotto dall'articolo 20, comma 10, della

legge n.133/2008, del soggiorno continuativo ultradecennale in Italia, per essersi assentata dall'Italia per

numerosi periodi di durata superiore a 29 giorni.

In particolare, l'Inps rileva che, dall'esame del passaporto, l'appellata *AA* sarebbe stata

assente dal territorio nazionale nei seguenti periodi: "29.10.2010-22.11.2010; 19.3.2011-25.6.2011;

30.7.2011-20.8.2011; 10.9.2011-24.3.2012; 10.6.2012-5.7.2012; 25.5.2013-5.6.2013; 29.9.2013-

6.10.2013; 19.11.2013-19.1.2014; 3.4.2014-19.4.2014; 8.6.2014-17.6.2014; 13.9.2014-11.1.2015;

30.3.2015- xxxxxxxx (dalle fotocopie non si evince il corrispondente timbro di rientro); 10.1.2016-

13.3.2016; 21.1.2017-26.3.2017; xxxxxxxx-18.6.2017 (dalle fotocopie non si evince corrispondente timbro

di uscita); 8.11.2017-18.12.2017; 15.6.2018-27.6.2018". Come si può agevolmente riscontrare, (in

disparte i due periodi non ricostruibili) sono tutte assenze inferiori ai 29 giorni, ad eccezione di quelle dal

19.3.2011 al 25.6.2011 (3 mesi e giorni 6), dal 10.9.2011 al 24.3.2012 (6 mesi e 14 giorni), dal



19.11.2013 al 19.1.2014 (2 mesi), dal 13.9.2014 al 11.1.2015 (3 mesi e 28 giorni), dal 21.1.2017 al 26.3.2017 (2 mesi e 5 giorni) e dall'8.11.2017 al 18.12.2017 (un mese e 10 giorni).

Ciò posto, la Cassazione, con sentenza 5 luglio 2019 n.18189, ha affermato che concorrono a

determinare il concetto di residenza giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in un determinato luogo, sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, e che pertanto il mero allontanamento temporaneo non fa venir meno il diritto alla prestazione anche per il periodo in cui l'assistito si è volontariamente allontanato dal luogo di dimora abituale. In detta sentenza, che prende le mosse dalla sospensione dell'assegno sociale ad una cittadina extracomunitaria sul presupposto della carenza del requisito della residenza stabile e continuativa sul territorio italiano, il giudice di legittimità ha criticato l'assunto, che l'INPS ripropone nella presente vertenza, secondo cui l'allontanamento, anche solo temporaneo, farebbe venir meno il diritto alla prestazione per il principio di "inesportabilità" delle prestazioni assistenziali, in quanto esso introdurrebbe un limite al diritto non previsto dalla legge. Richiedendo pertanto la legge 335/95 il solo requisito della residenza ed essendo definita la residenza dall'art.43 c.c. come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, sostenere che gli allontanamenti temporanei, anche ove superiori a 29 giorni, facciano venire meno il requisito richiesto dall'art. 3 della legge 335/95, quando comunque la persona vi ritorni "e vi mantenga il centro delle proprie relazioni

familiari e sociali" (Cass.791/1985 e 1738/1986), costituisce una violazione di detta norma e snatura il concetto giuridico di residenza.

Invero, gli Ermellini hanno affermato in materia il seguente principio di diritto: "*Ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale, l'equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, prevista dalla L. n. 40 del 1998, art. 39, comma 1, non richiede per questi ultimi il requisito della stabile dimora, sicché è irrilevante l'allontanamento temporaneo dello straniero in possesso dei predetti requisiti, in quanto, ove si versi in tema di*

*provvidenza destinata a fare fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discriminazione fondata su*

*requisiti diversi dalle condizioni soggettive violerebbe il principio di non discriminazione posto dall'art.*

*14 Convenzione dei diritti dell'uomo", (in tal senso Cass. n. 24243/2019 e Cass. n. 17397/2016).*

La stessa Suprema Corte ha specificato il contenuto del principio anzidetto, stabilendo quanto segue:

*"Lo straniero extracomunitario ha diritto al riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma*

*6, della l. n. 335 del 1995, alla condizione del possesso della carta di soggiorno a tempo indeterminato -*

*ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - nonché, a decorrere dal 1° gennaio*

*2009, per effetto dell'art. 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. nella l. n. 133 del*

*2008, del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale, senza che*

*tale requisito possa essere considerato quale limite alla libertà di circolazione di cui agli artt. 16,*

*comma 2, Cost., 21 e 45 del T.F.U.E., perché non implica alcun divieto violativo della libera scelta del*



Sentenza n. 175/2022 pubbl. il 08/07/2022  
RG n. 207/2020

*singolo e si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale” (così Cass. n. 16989/2019).*

In quest’ordine di concetti, anche tenendo conto della funzione sottesa al requisito in esame (di cui l’INPS ha contestato la sussistenza nella fattispecie), deve osservarsi come in atti non vi sia prova alcuna che i viaggi verso il paese di origine compiuti da AA siano univocamente dimostrativi del venir meno del requisito del soggiorno continuativo ultradecennale in Italia, non essendo stato neanche allegato che i suddetti periodi di permanenza all’estero abbiano avuto estensione e frequenza tali da determinare un effettivo trasferimento del luogo ove l’appellata ha stabilito il centro principale dei propri affari e interessi, non solo economici, ma anche morali, sociali e familiari.

Affinché possa ritenersi verificato il venir meno del requisito introdotto dall’art.20, comma 10, della legge n.133/2008, dovrebbero infatti risultare inequivocabilmente accertati sia il concreto trasferimento da un luogo all’altro del centro di riferimento del complesso dei rapporti della persona, sia l’effettiva volontà d’operarlo, a prescindere dalla dimora o dall’effettiva presenza in quel determinato luogo (cfr. Cassaz. n. 588/2008 e ord. n. 21370/2011).

Siffatti elementi sicuramente non possono ritenersi accertati sulla base di quanto dedotto dall’Istituto appellante, non trasparendo una tale volontà dai periodi in cui AA ha fatto ritorno nel paese di origine, i quali non appaiono di per sé sufficienti a far venir meno la continuità della permanenza in Italia, in quanto non univocamente espressivi della volontà di trasferire il centro di riferimento del complesso dei rapporti facenti capo all’appellata.

Trattasi, invero, solo di più o meno brevi periodi di soggiorno temporaneo nel paese di origine, per

intuibili motivi personali e familiari, in esito ai quali l'appellata è sempre tornata nel proprio domicilio in Italia, dove ha dimostrato di voler conservare il centro principale dei propri rapporti e con il quale non ha cessato mai ogni collegamento, come dimostrato dal possesso della Carta di Soggiorno a tempo indeterminato e dalla permanenza della iscrizione anagrafica (cfr. certificati residenza del Comune di Osimo e Stato di famiglia).

Del resto, il termine dei 29 giorni, superati i quali secondo l'Inps si perderebbe il diritto all'assegno sociale, è solo una regola interna dell'Istituto, che non trova però alcun riscontro nelle leggi di riferimento. La durata di detti soggiorni è quindi del tutto ininfluyente, richiedendo la legge esclusivamente un radicamento territoriale del titolare del beneficio, ma non certo che questi non si possa assentare per brevi periodi. Lo stesso Istituto, peraltro, non nega che AA sia residente in Italia, né contesta che, dopo i soggiorni in *Macedonia*, l'appellata sia sempre rientrata in Italia.

\*  
S  
E  
T  
A  
O  
L  
L  
E  
D  
O  
M  
A  
R  
E  
P  
L  
A  
T  
A  
U  
C  
I  
F  
I  
L  
M  
A  
R  
I  
U  
F  
G  
A  
M  
R  
I  
F  
R  
I  
E  
D  
P  
A  
C  
E  
P  
A  
D  
B  
O  
U  
R  
A  
A  
I  
M  
A  
E  
D  
O  
Z  
N  
E  
R  
O  
L  
I  
G  
I  
L

Sulla scorta di tali considerazioni, il primo motivo di appello va dunque disatteso.

\*\*\*

5



Sentenza n. 175/2022 pubbl. il 08/07/2022  
RG n. 207/2020

2.- Con riguardo al **requisito reddituale** (che non ha costituito il motivo del rigetto della domanda amministrativa, ma la cui sussistenza è stata contestata dall’Inps in sede di costituzione in sede giurisdizionale), va premesso che l’assegno sociale è una prestazione di natura sussidiaria e di carattere assistenziale, la quale prescinde da qualsiasi requisito contributivo ed ha come presupposto una condizione di bisogno del soggetto ultrasessantacinquenne privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza. In particolare, ai sensi dell’art. 3 comma 6 l. 335/1995, l’assegno sociale viene corrisposto *“Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma”*, fino a concorrenza di un importo massimo (raddoppiato se il beneficiario è coniugato), superato il quale l’assegno viene sospeso. Prevede la suddetta disposizione che nel requisito reddituale va computato anche *“il reddito del coniuge comprensivo dell’eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare”*, che *“Il reddito è costituito dall’ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell’anno solare di riferimento”* e che *“Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile”*, mentre *“Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui*

*trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione”.*

Dalla suddetta disposizione emerge chiaramente che la nozione di reddito cui il legislatore ha fatto riferimento è più ampia di quella del linguaggio corrente (secondo cui costituisce reddito soltanto il corrispettivo ricevuto per lo svolgimento di una determinata attività o per la prestazione di un servizio).

L’ampia formula usata dal legislatore (“*redditi di qualsiasi natura*”), e anche la non coincidenza con la nozione di reddito “fiscale” (dimostrata dal fatto che il l’art. 3 cit. espressamente ricomprende anche i redditi esenti da imposte) porta a ritenere che l’assegno sociale sia prestazione assistenziale attribuibile solo a favore dei soggetti che versino in stato di bisogno e, pertanto, che lo stesso non possa riconoscersi in presenza di entrate patrimoniali, attuali o concretamente possibili (fatta solo eccezione per le entrate espressamente escluse), che escludano l’esistenza della predetta situazione di bisogno.

Tale rigorosa interpretazione in senso sostanziale dei requisiti reddituali previsti dalla legge,

d'altronde, è l'unica coerente con il disposto dell'art.38 della Costituzione, laddove aggancia il diritto al mantenimento da parte dello Stato all'essere "sprovvisto dei mezzi necessari per vivere".

Orbene, è assolutamente pacifico in giurisprudenza che "in tema di assegno sociale, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, l'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale



**Sentenza n. 175/2022 pubbl. il 08/07/2022**  
**RG n. 207/2020**

secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale" (così ad es. Cass. n. 13577/2013); pertanto, è onere di chi aspira alla concessione dell'assegno sociale di allegare e provare la sussistenza della situazione di stato di bisogno richiesta dalla norma.

Benché quest'ultima faccia riferimento soltanto ad una dichiarazione del richiedente (ai fini dell'erogazione in via provvisoria dell'assegno) e alla "dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti" (ai fini del conguaglio nell'anno successivo), è pacifico in giurisprudenza che non sempre è sufficiente una mera dichiarazione fiscale negativa, assumendo rilievo anche ulteriori elementi concernenti la vita del richiedente che dimostrino l'esistenza di un reddito superiore a quello previsto dalla legge (così ad es. Cass. 13577/2013). L'assolvimento dell'onere probatorio, dunque, va necessariamente valutato alla luce della situazione concreta, tenendo conto di ogni elemento che consenta di ricostruire la concreta situazione economica. Al riguardo, secondo la Corte di Vertice, "Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di

*bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali” (così Cass. n. 14513/2020).*

Nella fattispecie, in realtà, nel corso della fase amministrativa l’Inps ha rigettato la domanda di assegno sociale senza far alcun riferimento alla carenza del requisito reddituale, mentre in sede giurisdizionale ha negato solo genericamente la ricorrenza di un comprovato stato di bisogno. A fronte di tale tardiva e generica contestazione, nella sentenza impugnata si evidenzia che l’appellata AA ha prodotto *“l’ISEE del familiare BA dal quale ella risulta totalmente priva di redditi”*. A fronte di tali elementi, l’Inps non ha specificamente allegato né la titolarità di cespiti immobiliari o di altri beni intestati, né il conseguimento di redditi di alcun genere, anche non fiscalmente rilevanti.

A parere del Collegio, quindi, l’appellante AA ha fornito la prova contraria su di lei gravante.

Sul punto, le generiche considerazioni dell’Inps non appaiono condivisibili poiché, come risulta dal tenore letterale della legge, lo stato di bisogno, quale necessario presupposto per l'erogazione dell'assegno sociale, non può essere inteso in modo generico, ma al contrario è definito dalla norma di

cui all'art. 3 comma 6 l. 335/1995 sulla base di un criterio certo e oggettivo, rappresentato dal reddito delle persone fisiche.

Sul punto deve pertanto rilevarsi che l'appellata ha adeguatamente fornito la prova, gravante a suo carico come indicato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 23477/2010: *“in tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della legge n. 335 del 1995, spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale”*), della mancanza di redditi (stipendi, pensioni, rendite) a lei imputabili.



**Sentenza n. 175/2022 pubbl. il 08/07/2022**  
**RG n. 207/2020**

In quest'ordine di concetti, deve dunque concludersi che AA è in possesso del requisito reddituale per fruire dell'assegno sociale.

\*\*\*

3.- Alla luce delle considerazioni che precedono, in assenza di elementi volti a provare, seppur presuntivamente, il conseguimento di un reddito superiore ai limiti di legge e stante il possesso del requisito della “*permanenza continuativa per almeno 10 anni sul territorio italiano*”, deve essere riconosciuto in capo alla parte appellata il diritto all'ottenimento della prestazione invocata, con i relativi accessori, come per legge. L'appello va dunque respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.

Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario .

Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 *quater*, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta

a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa

impugnazione a norma del comma 1 *bis*.

**P.Q.M.**

La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando

sull'appello proposto avverso la sentenza n°67/2020 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di

giudice del lavoro, in data 26.02.2020, *contrariis reiectis*, così decide:

- **rigetta** l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;

- **condanna** l'*Inps* a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi

€.2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2

D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P., con distrazione in favore dell'avvocato antistatario;

- **dichiara** la parte appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo

unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione.

Così deciso nella camera di consiglio telematica tenutasi in data 7 Luglio 2022.

**IL PRESIDENTE est.**

Atto sottoscritto  
telematicamente

*Luigi Santini*